

**CONVENZIONE SERVIZIO DI CASSA DEL CONSORZIO DI RIPOPOLAMENTO ITTICO
DELLA FASCIA COSTIERA MERIDIONALE - "GOLFO DI AGRIGENTO"
per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - CODICE CIG Z523D2C72A**

TRA

- Consorzio di Gestione e Ripopolamento Ittico della "Fascia Costiera Meridionale" in liquidazione
- C.F.: 93044990849 – CONSORZIO CON PERSONALITA' GIURIDICA – DOMICILIO FISCALE - COMUNE: AGRIGENTO - PROV: AGRIGENTO CAP: 92100 - INDIRIZZO: VIA GIOVANNI XXIII N. 108, qui rappresentato dall'avv. Paolo Abbate n.q. di Commissario Liquidatore nominato con D.A. 9/2022 (di seguito "Ente" o "Consorzio");

E

- l'Istituto di credito UNICREDIT S.p.A., in seguito anche indicato, per brevità, con la parola "Unicredit S.p.A.", con Sede Legale e Direzione Generale in Milano (MI), CAP 20154 Piazza Gae Aulenti n.3 Tower A, codice fiscale e partita IVA 00348170101, rappresentato dal Dott. Tortorici Gabriele, nella qualità di Procuratore Speciale, giusta Procura Speciale del 24/05/2022 a ministero del Dott. Marco Sormani, Notaio in Milano, Rep. n.7936, Raccolta n.5609, registrata il 30/05/2022 presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Milano II al n.56988 serie 1 T, domiciliato per la carica presso Unicredit S.p.A., Regione Sicilia, Via Generale Magliocco n. 1, 90141 Palermo (di seguito "Cassiere");

(di seguito denominate congiuntamente "Parti")

PREMESSOCHE

- Con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. Reg. n. 378/S.6/S.G. del 16 dicembre 2005 fu costituito il Consorzio di Ripopolamento Ittico Golfo di Agrigento (Consorzio di Ripopolamento Ittico della "Fascia Costiera Meridionale"), istituito ex L.R. n. 31 del 01/08/1974 e succ. mod. ed integraz.;
- il Consorzio affidò il servizio di cassa al Banco di Sicilia (oggi UniCredit S.p.A.) in forza di Convenzione per la gestione del servizio di cassa stipulata il 13/11/2006 fino al 31/12/2006, scaduta il 31/12/2006 e tacitamente rinnovabile per un ulteriore anno ai sensi dell'art. 19 dello stesso contratto;
- con L.R.14 maggio 2009 n.6 la Regione ha dato avvio al processo di razionalizzazione e riorganizzazione dei Consorzi di Ripopolamento Ittico;
- con D.A.544/Pesca del 29/09/2012 la Regione ha provveduto a confermare e riorganizzare alcune strutture dei Consorzi (Decreto poi annullato dal D.A.n.10/Gab del 30/01/2019);
- con L.R. 7 maggio 2015 n.9, art.40, sono stati posti in liquidazione tutti i Consorzi di Ripopolamento Ittico e che per procedere con la fase di liquidazione la Regione ha ritenuto necessario assegnare specifiche funzioni ai Commissari liquidatori;

- a far tempo dal 18/05/2018 il conto corrente presso il cassiere, di cui alla Convenzione, è rimasto di fatto non movimentato, stante la mancata nomina del Commissario Liquidatore del Consorzio;

- con D.A.n. 9/2022 del 22 marzo 2022 l'avv. Paolo Abbate, nato a Palermo il 15.05.1971, è stato nominato Commissario liquidatore dei Consorzi di Ripopolamento Ittico denominati "GOLFO DI CASTELLAMMARE, CATANIA, AGRIGENTO E SIRACUSA", il cui incarico ha la durata per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività liquidatorie e comunque non oltre il termine di anni due (2) dalla di pubblicazione del Decreto stesso;

-il Commissario Liquidatore avv. Abbate ha rappresentato l'esigenza di avvalersi del servizio di cassa necessario a procedere alla liquidazione del Consorzio in parola e per lo svolgimento degli adempimenti di natura gestionale, contabile ed amministrativa connessi a tali attività che dovranno essere ultimate entro due anni dalla data di nomina;

- l'articolo 18 dello Statuto prevede che il servizio di Cassa venga affidato in gestione ad un istituto bancario e, conseguentemente, il Commissario Liquidatore ha, nell'ambito di un'indagine di mercato, verificato anche la disponibilità di UniCredit S.p.A. a svolgere il Servizio di Cassa per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023, come da nota del 19/07/2023 riscontrata con PEC banca del 07/08/2023 oltre 6 mesi di proroga;

- con Delibera N. 4-2023 è stato disposto l'affidamento diretto del Servizio di Cassa ad Unicredit S.P.A. ed approvato lo schema di convenzione e le condizioni economiche per lo svolgimento del servizio stesso

tutto ciò premesso, costituendo le citate premesse parte integrante e sostanziale del presente atto,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Affidamento del servizio

1. Il servizio di Cassa viene svolto dal Cassiere presso i propri locali, nei giorni e negli orari di apertura dei propri sportelli.

2. Il servizio di Cassa, la cui durata è fissata dal successivo art. 16, viene svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell'Ente, nonché a quanto stabilito nella presente convenzione.

3. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le Parti, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere ovvero con l'utilizzo della PEC. Eventuali adeguamenti tecnico-operativi che si rendessero necessari e più in generale per quelli di qualsiasi natura, provvederà ciascuna parte per gli aspetti di propria competenza anche con riferimento alle spese da sostenere.

Art. 2

Oggetto e limiti della convenzione

1. Il servizio di Cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, le riscossioni e i pagamenti ordinati dall'Ente, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono; il servizio ha per oggetto, altresì, l'amministrazione dei titoli e dei valori di cui al successivo art. 12.

Art. 3 Caratteristiche del servizio

1. Nelle more dell'adozione dell'Ordinativo informatico, il servizio è in atto svolto con la produzione di supporti cartacei (Mandati, Reversali, giornale di Cassa, tabulati meccanografici delle quietanze e delle ricevute), tenuto conto delle sottonotate indicazioni per l'utilizzo dei supporti cartacei:

Pagamenti

Il Cassiere non è tenuto ad accettare mandati irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi indicati nel successivo art. 7, non sottoscritti dalla persona a ciò facoltizzata, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E'altresi vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi.

A comprova e disarcico dei pagamenti effettuati, il Cassiere provvede ad annotare gli estremi dell'operazione di pagamento su documentazione meccanografica, da consegnare all'Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto; in caso di operazione di pagamento eseguita per cassa, la quietanza del creditore dell'Ente, raccolta su supporto separato, è trattenuta tra gli atti del Cassiere.

Trasmissione di atti e documenti

Le reversali e i mandati sono inviati dall'Ente al Cassiere accompagnati da distinta in doppia copia numerata progressivamente e debitamente sottoscritta dallo stesso soggetto abilitato alla firma degli ordinativi, di cui una, vistata dal Cassiere, funge da ricevuta per l'Ente. La distinta deve contenere l'indicazione dell'importo degli ordinativi trasmessi, con la ripresa dell'importo globale di quelli precedentemente consegnati.

L'Ente comunica preventivamente le firme autografe delle persone autorizzate a sottoscrivere le reversali ed i mandati.

Art.3 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di pagamento a valere sul bilancio dell'anno precedente. Potranno essere eseguite, comunque, le operazioni di regolarizzazione dei provvisori di entrata e di uscita, di variazione delle codifiche di bilancio.

Art. 5 Riscossioni

1. Il Cassiere effettua le riscossioni e le regolarizzazioni degli incassi, in base a reversali firmate da persona autorizzata.

2. Le Reversali, ai fini dell'operatività del Cassiere, devono contenere:

- la denominazione dell'Ente;
- l'importo da riscuotere;
- l'indicazione del debitore;
- la causale del versamento;
- la codifica di bilancio (l'indicazione del titolo e della tipologia), distintamente per residui e competenza;
- il numero progressivo della reversale per esercizio finanziario, senza separazione tra conto competenza e conto residui;
- l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti. In caso di mancata indicazione, le somme introitate sono considerate libere da vincolo;

3. Per ogni riscossione il Cassiere rilascia, in nome e per conto dell'Ente, una ricevuta numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilata con procedure informatiche.

4. Il Cassiere accetta, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore dell'Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale dell'operazione di Pagamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'ente". Tali riscossioni sono segnalate all'Ente, il quale procede alla regolarizzazione al più presto e comunque entro i successivi sessanta giorni e, in ogni caso, entro i termini previsti per la resa del conto del Cassiere, imputandole relative reversali all'esercizio in cui il Cassiere stesso ha registrato l'operazione; dette reversali devono recare l'indicazione del provvisorio di entrata rilevato dai dati comunicati dal Cassiere.

5. Le entrate rimosse dal Cassiere senza reversale e indicazioni dell'Ente sono versate sul conto di tesoreria. Il Cassiere considera libere da vincoli di destinazione le somme incassate senza reversale.

6. L'Ente provvede all'annullamento delle reversali non rimosse entro il termine dell'esercizio e all'eventuale loro nuova emissione nell'esercizio successivo.

Art. 6 Pagamenti

1. I pagamenti sono eseguiti in base a mandati individuali e firmati dal Commissario Liquidatore.

2. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Ente.

3. I mandati, ai fini dell'operatività del Cassiere, devono contenere:

- la denominazione dell'Ente;

- l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l'individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale o partita IVA;
- l'ammontare dell'importo lordo e netto da pagare;
- la causale del pagamento;
- la codifica di bilancio (l'indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa) e la relativa disponibilità, distintamente per residui o competenza e cassa;
- il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
- l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- l'indicazione della modalità di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
- le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o a prestiti. In caso di mancata indicazione, il Cassiere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo;
- la data nella quale il pagamento deve essere eseguito, nel caso di pagamenti a scadenza fissa, ovvero la scadenza prevista dalla legge o concordata con il creditore, il cui mancato rispetto comporti penalità.

4. Il Cassiere, entro i limiti della effettiva disponibilità di cassa dell'Ente, anche in assenza della preventiva emissione del mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata, nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto dalla legge o dal regolamento di contabilità dell'Ente e previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, la medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. Tali pagamenti sono segnalati all'Ente, il quale procede alla regolarizzazione al più presto e comunque entro i successivi trenta giorni e, in ogni caso, entro i termini previsti per la resa del conto del Cassiere, imputando i relativi mandati all'esercizio in cui il Cassiere stesso ha registrato l'operazione; detti mandati devono recare l'indicazione del provvisorio di uscita rilevato dai dati comunicati dal Cassiere.

L'ordinativo è emesso sull'esercizio in cui il Cassiere ha effettuato il pagamento anche se la comunicazione del Cassiere è pervenuta all'Ente nell'esercizio successivo.

5. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta conferma di ricezione dei mandati da parte del Cassiere.

6. Il Cassiere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente, quest'ultimo è tenuto ad operare nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo.

7. I mandati sono ammessi al pagamento entro i termini concordati tra l'Ente e il Cassiere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sul mandato e per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'Ente medesimo deve trasmettere i mandati entro i termini concordati tra l'Ente e il Cassiere.

8. Relativamente ai mandati che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, l'Ente, al fine di consentire l'estinzione degli stessi, si impegna, entro la predetta data, a variarne le modalità di pagamento utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. In caso contrario, il Cassiere non tiene conto dei predetti mandati e l'Ente si impegna ad annullarli e rimetterli nel nuovo esercizio.

9. L'Ente si impegna a non inviare mandati al Cassiere oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile inviare entro la predetta scadenza del 20 dicembre.

10. Su richiesta dell'Ente, il Cassiere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.

11. Esula dalle incombenze del Cassiere la verifica di coerenza tra l'intestatario del mandato e l'intestazione del conto di accredito.

Art.7

Trasmissione di atti e documenti

1. Le reversali e i mandati sono trasmessi dall'Ente al Cassiere con modalità cartacea.

2. L'Ente, al fine di consentire la corretta gestione dei mandati e delle reversali, comunica preventivamente le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti documenti, nonché ogni successiva variazione. L'Ente trasmette al Cassiere i singoli atti di nomina delle persone facoltizzate ad operare sul conto di Cassa con evidenza delle eventuali date di scadenza degli incarichi.

3. L'Ente trasmette al Cassiere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale ovvero qualunque altro provvedimento di cui la gestione del servizio di Cassa debba tener conto nonché le loro successive variazioni.

Art.8

Obblighi gestionali assunti dal Cassiere

1. Il Cassiere tiene aggiornato e conserva il giornale di Cassa.

2. Il Cassiere mette a disposizione dell'Ente il giornale di Cassa e con la periodicità concordata, l'eventuale estratto conto. Inoltre, rende disponibili i dati necessari per le verifiche di Cassa.

Art. 9 Verifiche ed ispezioni

1. L'Ente e l'organo di revisione dell'Ente medesimo hanno diritto di procedere, con cadenza trimestrale, a verifiche ordinarie di Cassa e a verifiche dei valori dati in custodia. Verifiche straordinarie di Cassa, sono possibili se rese necessarie da eventi gestionali peculiari. Il Cassiere mette a disposizione tutte le informazioni in proprio possesso sulle quali, trascorsi trenta giorni, si intende acquisito il benessere dell'Ente.

Art. 10

Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento

1. L'Ente se lo ritiene, può quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento di talune spese adottando apposita Delibera da notificarsi con immediatezza al Cassiere. La notifica di detta Deliberazione non esime il Cassiere dall'apporre blocco sulle

eventuali somme disponibili, fermo rimanendo l'obbligo di precisare, nella dichiarazione resa quale soggetto terzo pignorato, sia la sussistenza della Deliberazione di impignorabilità, sia la sussistenza di eventuali somme a specifica destinazione.

Il Cassiere, qualora dovesse dar corso a provvedimenti di assegnazione di somme emessi ad esito di procedure esecutive, pur in mancanza di disponibilità effettivamente esistenti e dichiarate, resta fin d'ora autorizzato a dar corso al relativo addebito dell'importo corrispondente sui conti dell'Ente a valere sulle prime entrate disponibili.

2. A fronte della suddetta Delibera, per i pagamenti di spese non comprese nella Delibera stessa, l'Ente si fa carico di emettere i mandati seguendo l'ordine cronologico delle fatture pervenute per il pagamento ovvero delle Delibere di impegno.

3. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - titolo di scarico dei pagamenti effettuati dal Cassiere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.

Art. 11 Tassi creditori

1. Sulle giacenze di Cassa dell'Ente del conto in essere presso UniCredit viene applicato un tasso di interesse nella seguente misura: tasso fisso 0,001% (zero,001%) con liquidazione annuale. Il Cassiere procede pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione degli interessi a credito, mettendo a disposizione dell'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente emette al più presto le relative reversali.

Art. 12 Amministrazione titoli e valori in deposito – Gestione della liquidità

1. Il Cassiere assume in custodia ed amministrazione, gratuitamente, i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente.

2. Il Cassiere custodisce ed amministra, altresì, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente.

Corrispettivo e spese di gestione

1. Per il servizio di cui alla presente convenzione spetta al Cassiere il seguente compenso annuo: 2.000,00 (Duemila euro,00), oltre IVA se dovuta.

Il Cassiere procede, pertanto, di iniziativa all'emissione della fattura elettronica relativa al compenso pattuito e alla contestuale contabilizzazione. L'Ente emette il relativo mandato entro trenta giorni dal ricevimento della fattura.

2. A fronte di ciascuna operazione di pagamento, l'Ente corrisponde al Cassiere le seguenti commissioni:

- a. bonifici SEPA disposti su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal Cassiere: euro 3,00 (Euro tre,00) per ogni bonifico;
- b. bonifici disposti fuori ambito SEPA o in valuta diversa dall'Euro: commissione standard Banca volta per volta vigente;
- c. bonifici disposti su conti correnti intrattenuti presso il Cassiere euro 2,00 (euro due,00) per ogni bonifico;

3. Servizio home banking: gratuito

4. Il rimborso al Cassiere delle eventuali spese postali e per stampati, delle spese per operazioni di pagamento con oneri a carico dell'Ente e degli eventuali oneri fiscali ha luogo con la periodicità e le modalità concordate tra l'Ente e il Cassiere.

5. Il Cassiere procede, di iniziativa, alla contabilizzazione delle spese trasmettendo apposita nota-spese sulla base della quale l'Ente, entro i termini di cui al precedente art. 6 comma 4, emette i relativi mandati. Per le operazioni ed i servizi accessori non espressamente previsti nella presente convenzione, l'Ente corrisponde al Cassiere i diritti e le commissioni riportate nei Fogli Informativi di riferimento.

6. Le Parti si danno reciprocamente atto che, a fronte di interventi legislativi che incidano sugli equilibri della presente convenzione, i corrispettivi ivi indicati saranno oggetto di rinegoziazione. In caso di mancato accordo tra le Parti, la convenzione si intende automaticamente risolta, ferma restando l'applicazione dell'art. 16 comma 3.

Art. 14

Garanzie per la regolare gestione del servizio

1. Il Cassiere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di Cassa.

Art. 15

Imposta di bollo

1. L'Ente, con osservanza delle leggi sul bollo, deve indicare su tutte le operazioni di pagamento l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza. Pertanto, sia le reversali che i mandati devono recare la predetta indicazione, così come indicato ai precedenti artt. 5 e 6.

Art. 16

Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha la seguente durata dal 01/01/2023 al 31/12/2023

2. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) la durata della convenzione può essere prorogata ricorrendo i seguenti presupposti:

- vigenza del contratto;

- avvenuto avvio delle procedure per l'individuazione del nuovo gestore del servizio.

La proroga è limitata al tempo strettamente necessario (e comunque non oltre i sei mesi successivi alla scadenza della convenzione) alla conclusione delle predette procedure per l'individuazione del gestore subentrante.

3. Nelle ipotesi in cui alla scadenza della convenzione (ovvero scaduti i termini della proroga di cui al precedente comma) non sia stato individuato dall'Ente, per qualsiasi ragione, un nuovo soggetto cui affidare il servizio, il Cassiere uscente assicura la continuità gestionale per l'Ente fino alla nomina del nuovo Cassiere e riguardo ai soli elementi essenziali del

cessato servizio di Cassa. Ricorrendo tali ipotesi, le Parti concordano che ai singoli servizi/prodotti resi nelle more dell'attribuzione del servizio al Cassiere subentrante siano applicate le condizioni economiche indicate nei Fogli Informativi di detti servizi/prodotti, come nel tempo aggiornati.

4. Nell'ipotesi in cui prima della scadenza della convenzione venisse completato il processo di liquidazione del Consorzio, il contratto verrà anticipatamente risolto dalla data di richiesta di chiusura del servizio di Cassa da parte del Legale rappresentante/ liquidatore che richiederà altresì l'estinzione del conto di Cassa previa contabilizzazione delle competenze dovute al Cassiere, compreso il compenso per il servizio svolto.

Art. 17

Spese di stipula e di registrazione della convenzione

1. Le spese di stipulazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico dell'Ente. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131/1986.

2. La registrazione della convenzione è prevista solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico del richiedente.

3. La stipula della convenzione può aver luogo anche tramite modalità informatiche, con apposizione della firma digitale da remoto e inoltre tramite PEC.

4. L'imposta di bollo sulla convenzione, ove dovuta, è a carico di UniCredit S.p.A. ed è assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n.143106/07 rilasciata il 21.12.2007.

Art. 18

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti riconoscono di essersi reciprocamente e adeguatamente informate ai sensi della normativa pro tempore applicabile in materia di protezione dei dati personali rispetto alle possibili attività di trattamento di dati personali inerenti all'esecuzione della convenzione e dichiarano che tratteranno tali dati personali in conformità alle relative disposizioni di legge.

2. Con riferimento al trattamento dei dati personali relativi alle Parti, i dati forniti per la sottoscrizione del presente atto saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione dello stesso; l'Ente e il Cassiere agiranno reciprocamente in qualità di autonomi titolari del trattamento.

3. Ove nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione vi sia trattamento di dati personali, l'Ente agisce tipicamente nel ruolo di titolare del trattamento, mentre il Cassiere agisce tipicamente in quello di responsabile esterno del trattamento; la relativa nomina da parte del titolare viene formalizzata per iscritto tramite l'allegato Accordo sul trattamento dei dati personali denominato DPA (Data Processing Agreement) che è parte integrante del presente contratto.

Art 19

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Ente e il Cassiere si conformano alla disciplina di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, tenuto conto della Determinazione n.4 del 7 luglio 2011 dell'ANAC – Autorità Nazionale Anti

Corruzione (già AVCP - Autorità della Vigilanza sui Contratti Pubblici) paragrafo 4.2, avente ad oggetto le Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Ne consegue che gli obblighi di tracciabilità sono assolti con l'acquisizione del CIG al momento dell'avvio della procedura di affidamento. Per la presente Convenzione il CIG è il seguente ; Z523D2C72A

Art. 20
Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

Art. 21
Domicilio delle parti e controversie

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente e il Cassiere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo della presente convenzione. Le comunicazioni tra le Parti hanno luogo con l'utilizzo della PEC.

2. Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'applicazione della presente convenzione, il Foro competente deve intendersi quello di Palermo.

Palermo, li 09/11/2023

Per l'Istituto

Per l'Ente

ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
-
CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPO

Il presente Accordo sul Trattamento dei Dati Personali, predisposto sul modello delle Clausole Contrattuali Tipo emanate dalla Commissione Europea in data 4 giugno 2021, che costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto viene stipulato tra

Consorzio di gestione e ripopolamento ittico della Fascia Costiera Meridionale, (già Agrigento 1) – C.F. 93044990849 - AGRIGENTO CAP: 92100 - VIA GIOVANNI XXIII N. 108 ("Titolare"); e

(i) *UniCredit S.p.A.* con sede legale in *Piazza Gea Aulenti 3, Tower A, 20145 Milano* ("**Responsabile**");

(di seguito denominati singolarmente come "**Parte**" e congiuntamente come "**Parti**").

SEZIONE I

Clausola 1

Scopo e ambito di applicazione

a) Scopo delle presenti clausole contrattuali tipo (di seguito «clausole») è garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e dell'articolo 29, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE.

b) I titolari del trattamento e i responsabili del trattamento di cui all'Allegato I hanno accettato le presenti clausole al fine di garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 e/o dell'articolo 29, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/1725.

c) Le presenti clausole si applicano al trattamento dei dati personali specificato all'Allegato II.

d) Gli allegati da I a IV costituiscono parte integrante delle clausole.

e) Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725.

f) Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725.

Clausola 2

Invariabilità delle clausole

- a) Le Parti si impegnano a non modificare le clausole se non per aggiungere o aggiornare informazioni negli allegati.
- b) Ciò non impedisce alle Parti di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nelle presenti clausole in un contratto più ampio o di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste noncontraddicano, direttamente o indirettamente, le presenti clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 3

Interpretazione

- a) Quando le presenti clausole utilizzano i termini definiti, rispettivamente, nel regolamento (UE) 2016/679 o nel regolamento (UE) 2018/1725, tali termini hanno lo stesso significato di cui al regolamento interessato.
- b) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725, rispettivamente.
- c) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 / dal regolamento (UE) 2018/1725, o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 4

Gerarchia

In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

SEZIONE II

Clausola 6

Descrizione del trattamento

I dettagli dei trattamenti, in particolare le categorie di dati personali e le finalità del trattamento per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento, sono specificati nell'allegato II.

Clausola 7

Obblighi delle parti

7.1 Istruzioni

- a) Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento. In tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il titolare del trattamento può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate.

b) Il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, le istruzioni del titolare del trattamento violino il regolamento (UE) 2016/679/ il regolamento (UE) 2018/1725 o le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

7.2 Limitazione delle finalità

Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trattamento di cui all'allegato II, salvo ulteriori istruzioni del titolare del trattamento.

7.3 Durata del trattamento dei dati personali

Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per la durata specificata nell'allegato II.

7.4 Sicurezza del trattamento

a) Il responsabile del trattamento mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell'allegato III per garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati.

b) Il responsabile del trattamento concede l'accesso ai dati personali oggetto di trattamento ai membri del suo personale soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto. Il responsabile del trattamento garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ricevuti si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

7.5 Dati sensibili

Se il trattamento riguarda dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati («dati sensibili»), il responsabile del trattamento applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari.

7.6 Documentazione e rispetto

a) Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole.

b) Il responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole.

c) Il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal regolamento (UE) 2016/679 e/o dal regolamento (UE) 2018/1725. Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del responsabile del trattamento.

d) Il titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.

e) Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

7.7 Ricorso a sub-responsabili del trattamento

a) **AUTORIZZAZIONE GENERALE SCRITTA:** Il responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del titolare del trattamento per ricorrere a sub-responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato. Il responsabile del trattamento informa specificamente per iscritto il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili del trattamento con un anticipo di almeno trenta (30) giorni solari, dando così al titolare del trattamento tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento in questione. Il responsabile del trattamento fornisce al titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.

b) Qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il responsabile del trattamento si assicura che il sub-responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725.

c) Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

d) Il responsabile del trattamento rimane pienamente responsabile nei confronti del titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento notifica al titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

e) Il responsabile del trattamento concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

7.8 Trasferimenti internazionali

a) Qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del responsabile del trattamento è effettuato soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento, e nel rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725.

b) Il titolare del trattamento conviene che, qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento conformemente alla clausola 7.7 per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del titolare del trattamento) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del regolamento (UE) 2016/679, il responsabile del trattamento e il sub-responsabile del trattamento possono garantire il rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679 utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.

Clausola 8

Assistenza al titolare del trattamento

a) Il responsabile del trattamento notifica prontamente al titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal titolare del trattamento.

b) Il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempire agli obblighi di cui alle lettere a) e b), il responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del titolare del trattamento.

c) Oltre all'obbligo di assistere il titolare del trattamento in conformità della clausola 8, lettera b), il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento:

1) l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione d'impatto sulla protezione dei dati») qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

2) l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio;

3) l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il titolare del trattamento qualora il responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;

4) gli obblighi di cui all'articolo 32 regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 33 e da 36 a 38 del regolamento (UE) 2018/1725.

d) Le parti stabiliscono nell'allegato III le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il titolare del trattamento nell'applicazione della presente clausola, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta.

Clausola 9

Notifica di una violazione dei dati personali

In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento coopera con il titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679 o degli articoli 34 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725, ove applicabile, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento.

9.1 Violazione riguardante dati trattati dal titolare del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal titolare del trattamento, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento:

a) nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso/(a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche);

b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità [dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679/ odell'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725, devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno:

1) la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;

2) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

3) le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

c) nell'adempire, in conformità dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/679/ o dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1725, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

9.2. Violazione riguardante dati trattati dal responsabile del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno:

a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);

b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;

c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

Le parti stabiliscono nell'allegato III tutti gli altri elementi che il responsabile del trattamento è tenuto a fornire quando assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi che incombono al titolare del trattamento a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679 o degli articoli 34 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725.

SEZIONE III

Disposizioni Finali

Clausola 10

Inosservanza delle clausole e risoluzione

a) Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725, qualora il responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il titolare del trattamento può dare istruzione al responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il responsabile del trattamento informa prontamente il titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.

b) Il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:

1) il trattamento dei dati personali da parte del responsabile del trattamento sia stato sospeso dal titolare del trattamento in conformità della lettera a) e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;

2) il responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725;

3) il responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725.

c) Il responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili in conformità della clausola 7.1, lettera b), il titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni.

d) Dopo la risoluzione del contratto il responsabile del trattamento, a scelta del titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

Firme per il Titolare

Consorzio di gestione e ripopolamento ittico della Fascia Costiera Meridionale, (già Agrigento 1) – C.F. 93044990849 - AGRIGENTO CAP: 92100 - VIA GIOVANNI XXIII N. 108

Nome: Avv. Paolo Abbate n.q.

Titolo: Commissario Liquidatore Consorzio giusto D.A. Gab Assessorato Agricoltura e Pesca Re. Sic. n. 9/2022

Data: _____

Firma: _____

Firma per il Responsabile

Firmato da UniCredit S.p.A.

Nome: Gabriele Tortorici

Titolo: Procuratore Speciale, gs. Procura Speciale a ministero Dott. Marco Sormani, Notaio in Milano, del 24/05/2022, rep. n. 7936, registrata a Milano presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Milano II il 30/05/2022 al n. 56988 serie 1T

Data: _____

Firma: _____

ALLEGATO I

Elenco delle parti

Titolare/i del trattamento:

Nome: Consorzio di gestione e ripopolamento ittico della Fascia Costiera Meridionale, (già Agrigento 1) – C.F. 93044990849 - AGRIGENTO CAP: 92100 - VIA GIOVANNI XXIII N. 108

Nome, qualifica e dati di contatto del referente: Avv. Paolo Abbate n.q. di Commissario Liquidatore Consorzio – avv.abbatepaolo@gmail.com – : liquidazioniconsorzioitticocostierameridionale@pec.net

Responsabile della protezione dei dati

Dati di contatto

Nome/Ufficio Consorzio di gestione e ripopolamento ittico della Fascia Costiera Meridionale, (già Agrigento 1) – C.F. 93044990849 -

Indirizzo: sede legale in AGRIGENTO CAP: 92100 - VIA GIOVANNI XXIII N. 108

Email: avv.abbatepaolo@gmail.com -

Pec: liquidazioniconsorzioitticocostierameridionale@pec.net

Firma e data di adesione:

Responsabile/i del trattamento [Identità e dati di contatto del/dei responsabili del trattamento e, ove applicabile, del suo/loro responsabile della protezione dei dati]

1. Nome: UniCredit S.p.A.

Indirizzo: Piazza Gae Aulenti 3, Tower A, 20154 Milano

Nome, qualifica e dati di contatto del referente: Gaspare Arnone, nella qualità di Gestore Area Public Sector Sicilia, email: gaspare.arnone@unicredit.eu

Responsabile della protezione dei dati

Dati di contatto:

UniCredit S.p.A.

Data Protection Office

Piazza Gae Aulenti 1
20154 Milan - Italy

Indirizzo PEC: Group.DPO@pec.unicredit.eu

Indirizzo Email: Group.DPO@unicredit.eu

Firma e data di adesione:

ALLEGATO II

Descrizione del trattamento

Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati

Fruitori del servizio di tesoreria quali beneficiari, fornitori, dipendenti

Categorie di dati personali trattati

- . • nome e cognome del versante/debitore/creditore
- dati contenuti nella causale del versamento
- Codice fiscale del versante/debitore/creditore
- residenza anagrafica del versante/debitore/creditore
- IBAN del creditore

Dati sensibili trattati (se del caso) e limitazioni o garanzie applicate che tengono pienamente conto della natura dei dati e dei rischi connessi, ad esempio una rigorosa limitazione delle finalità, limitazioni all'accesso (tra cui accesso solo per il personale che ha seguito una formazione specializzata), tenuta di un registro degli accessi ai dati, limitazioni ai trasferimenti successivi o misure di sicurezza supplementari.

Non vi sono trattamenti di dati sensibili

Natura del trattamento

Svolgimento di operazioni di trattamento necessarie per l'erogazione dei soli servizi di tesoreria per conto del Titolare come previsto dal Contratto

Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento

Esecuzione dei soli servizi di tesoreria come previsto dal Contratto

Durata del trattamento

UniCredit S.p.A. tratterà i dati personali a cui avrà accesso nell'ambito del servizio di tesoreria per tutta la durata dell'erogazione del servizio di tesoreria medesimo. A partire dalla data di cessazione del servizio di tesoreria, UniCredit S.p.A. conserverà, in qualità di titolare autonomo, i dati personali precedentemente trattati per l'ulteriore periodo di undici (11) anni, tempistica che tiene conto del termine prescrizione decennale stabilito per finalità difensive (ex art. 2946 c.c.) e contabili (ex art. 2220 c.c.) e dell'ulteriore anno previsto per ragioni fiscali e tributarie (ex D.P.R. n. 600/1973).

Per il trattamento da parte di (sub-)responsabili del trattamento, specificare anche la materia disciplinata, la natura e la durata del trattamento.

Sub-responsabile

Non vi sono sub responsabili

ALLEGATO III

Misure tecniche e organizzative, comprese misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati

Il Responsabile del trattamento, per quanto di propria competenza, è tenuto, per sé e per le persone autorizzate al trattamento che collaborano con la sua organizzazione, a dare attuazione alle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Il Responsabile, in allineamento con il Titolare, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano in grado di ridurre il rischio di distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, nonché a ridurre il trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

In particolare, il Responsabile si impegna a:

- 1) Adottare le misure tecniche e organizzative di cui all'art. 32 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in modo da garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati. Tali misure comprendono, tra le altre, ove applicabili:
 - la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
- 2) Garantire che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso ai dati personali del Titolare, sia stato adeguatamente istruito in tema di responsabilità e riservatezza dei dati personali. In tale prospettiva il Responsabile attua un programma formale di formazione e sensibilizzazione dei dipendenti per rendere consapevole il personale delle politiche relative alla sicurezza dei dati.
- 3) In caso di violazione dei dati personali (ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), dare comunicazione al Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore da quando ne è venuto a conoscenza con ragionevole certezza. Il Responsabile deve altresì raccogliere e fornire al Titolare le seguenti informazioni:
 - una descrizione della natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
 - una descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Titolare per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Resta inteso tra le parti che il Responsabile non notificherà al Titolare casi in cui il dato violato sia inutilizzabile e quindi non si configuri alcun rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

**Consorzio di Gestione e Ripopolamento Ittico della “Fascia Costiera Meridionale”
(già Agrigento 1) - C.F. 93044990849**

Delibera n. 5-2023

OGGETTO: Atto Deliberativo di affidamento diretto per il servizio di cassa ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b), e l'art. 49 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE AVV. ABBATE PAOLO

PREMESSO CHE

- Con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. Reg. n. 378/S.6/S.G. del 16 dicembre 2005 fu costituito il Consorzio di Ripopolamento Ittico Golfo di Agrigento (Consorzio di Ripopolamento Ittico della “Fascia Costiera Meridionale”), istituito ex L.R. n. 31 del 01/08/1974 e succ. mod. ed integraz.;
- il Consorzio affidò il servizio di cassa al Banco di Sicilia (oggi UniCredit S.p.A.) in forza di Convenzione per la gestione del servizio di cassa stipulata il 13/11/2006 fino al 31/12/2006, scaduta il 31/12/2006 e tacitamente rinnovabile per un ulteriore anno ai sensi dell'art. 19 dello stesso contratto;
- con L.R. 14 maggio 2009 n.6 la Regione ha dato avvio al processo di razionalizzazione e riorganizzazione dei Consorzi di Ripopolamento Ittico;
- con D.A.544/Pesca del 29/09/2012 la Regione ha provveduto a confermare e riorganizzare alcune strutture dei Consorzi (Decreto poi annullato dal D.A.n.10/Gab del 30/01/2019);
- con L.R. 7 maggio 2015 n.9, art.40, sono stati posti in liquidazione tutti i Consorzi di Ripopolamento Ittico e che per procedere con la fase di liquidazione la Regione ha ritenuto necessario assegnare specifiche funzioni ai Commissari liquidatori;
- a far tempo dal 22/12/2014 il conto corrente presso il cassiere, di cui alla Convenzione, è rimasto di fatto non movimentato, stante la mancata nomina del Commissario Liquidatore del Consorzio;
- con D.A. n.9/2022 GAB del 21 marzo 2022 l'Avv. Paolo Abbate, nato a Palermo il 15.05.1971 (CF: BBTPLA71E15G273W), è stato nominato Commissario liquidatore dei Consorzi di Ripopolamento Ittico denominati “GOLFO DI AGRIGENTO, CASTELLAMMARE, CATANIA E SIRACUSA”, il cui incarico ha la durata per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività liquidatorie e comunque non oltre il termine di anni due (2) dalla di pubblicazione del Decreto stesso;
- il Commissario Liquidatore Avv. Paolo Abbate ha rappresentato l'esigenza di avvalersi del servizio di cassa necessario a procedere alla liquidazione del Consorzio di

gestione e ripopolamento ittico della Fascia Costiera Meridionale, (già Agrigento 1) - c.f. 93044990849 e per lo svolgimento degli adempimenti di natura gestionale, contabile ed amministrativa connessi a tali attività che dovranno essere ultimate entro due anni dalla data di nomina;

- l'articolo 18 dello Statuto prevede che il servizio di Cassa venga affidato in gestione ad un istituto bancario e, conseguentemente, il Commissario Liquidatore ha, nell'ambito di un'indagine di mercato, verificato anche la disponibilità di UniCredit S.p.A. a svolgere il Servizio di Cassa per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023, come da nota del 19/07/2023 riscontrata con PEC banca del 07/08/2023 oltre 6 mesi di proroga;
- il presente provvedimento viene reso in quanto integrante tutta la parte economica non presente nella precedente Delibera n. 4/2023, che deve per l'effetto ritenersi revocata;

DELIBERA

L'affidamento diretto per il servizio di cassa ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b), e l'art. 49 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni alla Banca **UNICREDIT S.p.A.**, del servizio di cassa e approva lo schema di convenzione allegato, le condizioni economiche per il **Consorzio di Gestione e Ripopolamento Ittico della "Fascia Costiera Meridionale" (già Agrigento 1)** - C.F. 93044990849 e l'Accordo sul trattamento dei dati personali denominato DPA (Data Processing Agreement) quale parti integranti della convenzione.

Nello specifico, le condizioni economiche proposte dall'Istituto e accettate dallo scrivente, per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023, più sei mesi proroga tecnica, per il servizio di cassa:

Tasso di interesse sulle giacenze di cassa: tasso fisso 0,001% con liquidazione annuale;

- Commissione esecuzione bonifici su Nostro Istituto euro 2,00;
- Commissione esecuzione bonifici su altri Istituti euro 3,00;
- Compenso onnicomprensivo annuo per il servizio di cassa euro 2.000,00 (oltre IVA se dovuta).

- Tasso di interesse sulle giacenze di cassa: tasso fisso 0,001% con liquidazione annuale-
Compenso annuo servizio di cassa per ciascun Consorzio: euro 2.000,00 (oltre IVA se dovuta).

Palermo, li 31/10/2023

Il Commissario Liquidatore

Avv. Paolo Abbate

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

**Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale
e della Pesca Mediterranea**

L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. 1 agosto 1974, n. 31 e successive modifiche e integrazioni, concernente iniziative per il riequilibrio del patrimonio ittico mediante opere di ripopolamento;
- VISTO** il D.P.Reg. del 12 novembre 1975, n. 913, recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di pesca marittima, in forza del quale la Regione esercita le originarie attribuzioni del Ministero della Marina Mercantile in materia di pesca nel mare territoriale;
- VISTO** il D.P.Reg. 16 dicembre 2005 n. 378/S6/S.G., con il quale è stato costituito il Consorzio di ripopolamento ittico denominato "Agrigento 1";
- VISTO** il D.P.Reg. 14 novembre 1980 n. 182, con il quale è stato costituito il Consorzio di ripopolamento ittico denominato "Golfo di Castellammare";
- VISTO** il D.P.Reg. 12 aprile 1997 n. 762, con il quale è stato costituito il Consorzio di ripopolamento ittico denominato "Golfo di Catania";
- VISTO** il D.P.Reg. 18 maggio 2006 n. 281/S6/S.G., con il quale è stato costituito il Consorzio di ripopolamento ittico denominato "Golfo di Siracusa";
- VISTO** il D. A. del 19 maggio 2006, n. 96 con cui l'Assessore regionale alla Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca, ha approvato lo statuto tipo dei Consorzi di ripopolamento ittico;
- VISTO** l'art. 3, comma 3 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 29 *" - - Omissis - - . Le nomine di competenza regionale sono effettuate in deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35 e successive modifiche e integrazioni;*
- VISTO** l'art. 172 della L.R. 23 dicembre 2000 n. 32 e successive modifiche e integrazioni, concernente iniziative per lo sviluppo ed il riequilibrio del patrimonio ittico;
- VISTA** l'art. 11, comma 31, della L.R. 9 maggio 2012, n. 26, che modifica il comma 1 dell'art. 44 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6, sostituendolo come appresso *"1. Al fine di procedere ad una razionalizzazione dei consorzi di ripopolamento ittico, l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari è autorizzato a procedere con proprio decreto, alla riorganizzazione dei consorzi. - - omissis - - . A seguito della definizione del processo di riorganizzazione i consorzi di ripopolamento ittico non riconfermati vengono posti in liquidazione. - - omissis - - . Le funzioni dei consorzi soppressi sono esercitate dal Dipartimento regionale degli interventi per la pesca, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale."*;
- VISTO** il D.A. 544/Pesca del 19 settembre 2012, con il quale, nelle more del processo di razionalizzazione dei Consorzi di ripopolamento ittico, da operare, ai sensi dell'art. 44, comma 1 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6, sono state confermate e riorganizzate alcune strutture dei Consorzi di ripopolamento ittico;
- VISTO** l'art. 40 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9, con il quale sono stati posti in liquidazione i Consorzi di Ripopolamento Ittico, istituiti con la L.R. 1 agosto 1974, n. 31, ivi compresi quelli oggetto della riorganizzazione prevista dall'art. 44 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6;

- VISTO** il Decreto Presidenziale n. 1/ Area 1[^]/S.G. del 4 gennaio 2021, con il quale si è proceduto alla nomina dell'On. le Antonino Scilla, quale Assessore Regionale con preposizione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;
- CONSIDERATO** che per procedere con la fase di liquidazione dei Consorzi di ripopolamento ittico, istituiti ai sensi della L.R. 1 agosto 1974, n. 31, date le specifiche funzioni richieste, è necessario assegnare ai Commissari liquidatori, oltre ai poteri di gestione e rappresentanza, anche in giudizio e per lo svolgimento degli affari correnti dei Consorzi di riferimento, anche specifici compiti relativi all'attività di liquidazione ed in particolare:
- rilevazione dello stato patrimoniale, economico finanziario e del personale, approvazione del bilancio finale di liquidazione e definizione delle posizioni attive e passive della gestione;
 - definizione dello stato di consistenza dei beni mobili e immobili di proprietà dei medesimi consorzi o della Regione Siciliana e delle procedure necessarie alla eventuale devoluzione degli stessi al patrimonio della Regione Siciliana, nel caso di avanzi a conclusione delle operazioni di liquidazione;
 - provvedere secondo quanto previsto dal comma 2, dell'art. 40 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9, a destinare prioritariamente i saldi finali attivi di liquidazione al soddisfacimento di eventuali crediti rimasti insoddisfatti nei confronti di altri Consorzi di ripopolamento ittico;
- VISTA** la nota della Segreteria Generale della Presidenza della Regione Siciliana prot. n. 53094 dell'11 novembre 2015, relativa alla designazione e nomina di componenti degli organi di gestione e controllo dei Consorzi di ripopolamento ittico, la quale, con riferimento alla nomina di Commissario liquidatore dei Consorzi di ripopolamento ittico, precisa che la stessa, in attuazione a quanto disposto dall'art. 3, c. 3 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 29, non debba essere sottoposta al parere preventivo dell'ARS;
- VISTA** la nota prot. n. 3037 del 04/03/2022 del Dipartimento regionale della Pesca Mediterranea, con la quale si segnala l'avvenuta decadenza dell'incarico di cui al D.A. n. 125/GAB del 03/12/2020 riguardante il commissario Liquidatore del Dott. Fulvio Pantano e la contestuale richiesta di nomina di uno o più liquidatori dei consorzi di bonifica denominati "Golfo di Catania, Golfo di Castellammare, Golfo di Siracusa, Golfo di Agrigento"
- VISTA** la nota prot. n. 2875 del 15 marzo 2022, con la quale l'Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ha manifestato l'intenzione di provvedere alla designazione del Dott. Paolo Abbate quale Commissario liquidatore dei Consorzi di ripopolamento ittico denominati "Golfo di Catania, Golfo di Castellammare, Golfo di Siracusa, Golfo di Agrigento";
- VISTA** la nota di accettazione incarico acquisita al prot. n. 2926 del 16/03/2022 con annessa documentazione di rito necessaria per la verifica del possesso dei requisiti di legittimità e di insussistenza di cause ostative alla formalizzazione del provvedimento nomina;
- VISTA** la nota prot. n. 3010 del 17/03/2022 con la quale l'Ufficio di diretta collaborazione - Segreteria Tecnica – esaminata la documentazione acquisita con nota prot. n. 2926 del 16/06/2022, attesta la sussistenza dei requisiti di legittimità e di insussistenza di cause ostative alla formalizzazione del provvedimento nomina,

D E C R E T A

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, il Dott. Abbate Paolo, nato a Palermo il 15/05/1971, C.F. BBTPLA71E15G273W, è nominato Commissario liquidatore dei Consorzi di ripopolamento ittico, denominati "Golfo di Catania, Golfo di Castellammare, Golfo di Siracusa, Golfo di Agrigento";

Art. 2

Al commissario liquidatore di cui al precedente art. 1 sono assegnati, oltre ai poteri di gestione e rappresentanza, anche in giudizio e per lo svolgimento degli affari correnti dei Consorzi di riferimento, anche specifici compiti relativi all'attività di liquidazione ed in particolare:

- rilevazione dello stato patrimoniale, economico finanziario e del personale, approvazione del bilancio finale di liquidazione e definizione delle posizioni attive e passive della gestione;

- definizione dello stato di consistenza dei beni mobili e immobili di proprietà dei medesimi consorzi o della Regione Siciliana e delle procedure necessarie alla eventuale devoluzione degli stessi al patrimonio della Regione Siciliana, nel caso di avanzi a conclusione delle operazioni di liquidazione;
- provvedere secondo quanto previsto dal comma 2, dell'art. 40 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9, a destinare prioritariamente i saldi finali attivi di liquidazione al soddisfacimento di eventuali crediti rimasti insoddisfatti nei confronti di altri Consorzi di ripopolamento ittico;

Art. 3

L'incarico ha durata per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività liquidatorie e comunque non oltre il termine di anni DUE, dalla data di pubblicazione del presente Decreto.

Art. 4

Il compenso spettante al Commissario liquidatore per l'attività svolta, sarà determinato, alla fine delle operazioni inerenti la procedura di liquidazione, ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 03 novembre 2016.

Si dispone la notifica del presente provvedimento

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ai sensi dell'art.68 della l.r. 12/08/2014 n. 21 e s.m. e i.

Palermo li 21/03/2022

L'ASSESSORE
Antonino Scilla

